

Fallimento - effetti - per i creditori - debiti pecuniari - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1865 del 27/01/2025 (Rv. 673552-01)

Compensazione - Credito postergato ex art. 2467 c.c. - Utilizzabilità ai fini della compensazione ex art. 56 l. fall. - Esclusione - Fondamento.

In tema di fallimento, il rapporto tra l'istituto della postergazione dei crediti da rimborso dei finanziamenti dei soci, regolato dall'art. 2467 c.c. e quello della compensazione in sede fallimentare, di cui all'art. 56 l.fall., si pone in termini di ontologica incompatibilità, nel senso che il creditore postergato non può compensare nella predetta sede i crediti di cui al menzionato art. 2467 c.c. con gli eventuali debiti verso il fallito, stante la inderogabile finalità di protezione dei creditori perseguita dalla disciplina in tema di finanziamento soci.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1865 del 27/01/2025 (Rv. 673552-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2467, Cod_Civ_art_1241, Cod_Civ_art_1242, Cod_Civ_art_1243